



# COMUNE DI BALSORANO

( PROVINCIA DI L'AQUILA )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO  
TEL 0863950741 FAX 0863951249 - 0863953105 c/c postale 11674678 E-mail: [sd@comune.balsorano.aq.it](mailto:sd@comune.balsorano.aq.it)

## SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. 477

ORDINANZA N° 4

OGGETTO: Orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali.

### IL SINDACO

Vista la L. R. n. 11 del 16/07/08 "Nuove norme in materia di commercio" ed in particolare l'art. 1 commi 90 - 91 - 126 - 128 - 129 - 130 - 136 e 137;

Vista l'adozione dei "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio" approvati nella seduta del Consiglio Comunale del 28/03/09 delibera n. 12, ai sensi dell'art. 1, c. 94 della L.R. 11/2008;

Sentite le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto lgs. 18.08.2000, n° 267;

### RECEPISCE

La piena vigenza dei "Criteri comunali di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio" approvati nella seduta del Consiglio Comunale del 28/03/2009.

### STABILISCE

✓ **per gli esercizi di " SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE " i seguenti orari di apertura e di chiusura al pubblico dell'attività:**

#### **FASCIA ORARIA MASSIMA DI APERTURA GIORNALIERA**

#### **Publici esercizi. art. 1, c. 91 lettere: a, b, c, d, e;**

- a) trattoria, ristorante, osteria, con cucina e simili;
- b) esercizi con cucina tipica abruzzese;
- c) self service, tavole calde, fast food e simili;
- d) pizzerie e simili;
- e) bar gastronomici e simili.

Orario massimo di apertura 18h giornaliera dalle ore 7,00 antimeridiane alla h 1,00 antimeridiane del giorno seguente.

**Pubblici esercizi. art. 1, c. 91 lettere: f, g;**

f) bar-caffè e simili;

g) bar gelateria, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili.

Orario massimo di apertura 20h giornaliera dalle ore 5,00 antimeridiane alla h 2,00 antimeridiane del giorno seguente.

**Pubblici esercizi. art. 1, c. 91 lettere: h, i, j;**

h) birrerie, wine bar, pub, enoteche, caffetterie, sala da the, e simili;

i) pina bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili;

j) sale da ballo, discoteche, locali notturni.

Orario massimo di apertura 18h giornaliera dalle ore 9,00 antimeridiane alla h 3,00 antimeridiane del giorno seguente.

**Pubblici esercizi. art. 1, c. 91 lettera: k;**

k) impianti sportivi e stabilimenti balneari con somministrazione.

Orario massimo di apertura 18h giornaliera dalle ore 7,00 antimeridiane alla h 1,00 antimeridiane del giorno seguente.

- ✓ **per gli altri esercizi che svolgono in forma subordinata attività di "SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE" i seguenti orari di apertura e di chiusura al pubblico dell'attività:**

**FASCIA ORARIA MASSIMA DI APERTURA GIORNALIERA**

**Associazioni e circoli privati con somministrazione ai rispettivi associati;**

Orario massimo di apertura 18h giornaliera dalle ore 7,00 antimeridiane alla h 01,00

**Sale da gioco con somministrazione;**

Orario massimo di apertura 18h giornaliera dalle ore 7,00 antimeridiane alla h 01,00

**Attività artigianali di produzione di prodotti alimentari con consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione;**

- gastronomie – pizzerie al taglio – gelaterie – yogurterie – pasta all'uovo – pasticcerie – rosticcerie e simili;

Orario massimo di apertura 18h giornaliera dalle ore 7,00 antimeridiane alla h 01,00

***All'interno delle fasce orarie sopra indicate e, comunque nel rispetto assoluto delle fasce orarie massime giornaliere, gli esercenti possono liberamente determinare il proprio orario di esercizio.***

***L'orario determinato dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fino ad un limite massimo di due ore consecutive.***

***E' consentito di posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito.***

**FASCIA ORARIA MINIMA DI APERTURA GIORNALIERA**

All'interno della fascia massima dell'orario di attività l'Amministrazione stabilisce una fascia giornaliera MINIMA obbligatoria di ore 5, anche NON

continuative, durante la quale l'esercente è tenuto allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### **ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO**

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo.

### **ORARI DI SVOLGIMENTO DEI TRATTENIMENTI MUSICALI**

Fermo restando quanto previsto per i pubblici esercizi di cui all'art. 1, comma 91, lettere i) e j), nel rispetto delle modalità di effettuazione stabilite dagli indirizzi comunali individuanti i criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e comunque disturbo alla quiete pubblica, gli intrattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi, dovranno rispettare i seguenti limiti orari massimi di esercizio:

- all'interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 24.00;
- all'esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.00;

### **OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI**

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di **comunicare** al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti fissati nella presente ordinanza.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia con facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente **renderlo noto al pubblico** con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Tutti gli esercenti attività di pubblico esercizio devono comunicare entro il 15 maggio di ogni anno il periodo di ferie previsto per i mesi di luglio e agosto.

### **LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE**

A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione,

provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difforni dai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere.

✓ **Per le Attività Commerciali le seguenti direttive:**

- **Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;**

- a) Libera determinazione nel rispetto delle disposizioni del comma 126 dell'art. 1 L.R. 11/2008. E' ammessa la possibilità di apertura dalla ore 7,00 antimeridiane alle ore 22,00 pomeridiane, fino ad un massimo di 13 ore giornaliere. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura settimanale. L'osservanza della chiusura settimanale è facoltativa.
- b) Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
- c) Il numero delle giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato – art.1, comma 130, L.R. 11/2008;
- d) **Esclusioni – Le suddette direttive non si applicano alle attività indicate nell'art.1, comma 136, della L.R. 11/2008;**

## **DISPONE**

- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1, commi 140 e 141, della L.R. n°11/2008 e dalle altre norme disciplinanti la materia;
- Ove non espressamente previsto per legge, per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7-bis del decreto lgs. 267/2000;
- La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale emanata in materia;
- Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Comunale, lì 22.01.2011

IL SINDACO  
F.TO Avv. Francesca Maria Siciliani